



Ministero dell'Istruzione

Individuazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente ai sensi dell'articolo 1, comma 593-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità specificamente previste dall'articolo 1, comma 593, lettere b-bis) e b-ter) della medesima legge, così come modificata dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

IL MINISTRO

- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”* e, in particolare, l'articolo 21 commi 1, 5 e 14 afferenti all'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, recante *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 601, come modificato dall'articolo 7, comma 37, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 avente per oggetto *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;



Ministero dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 di *"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024."*;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *"Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca"*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020 n. 166, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione"*;
- VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;
- VISTE le Linee programmatiche del Ministero dell'istruzione presentate il 4 maggio 2021;
- CONSIDERATO che sul Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRG) i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali;
- VISTO il CCNL del Comparto Scuola per il biennio economico 2006-2009 che all'articolo 77, comma 1, lett. H) contempla nella struttura della retribuzione *"altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge"*;
- VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 con quale si istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, all'articolo 40, comma 1, un unico fondo, denominato *"Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa"* (FMOF);
- VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)"* e, in particolare, l'articolo 2, comma 197 che prevede l'unificazione del pagamento delle competenze fisse e accessorie nel cosiddetto «Cedolino unico» a decorrere dal 30 novembre 2010;



Ministero dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2010, recante *“Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico»”*;
- VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 che, all'articolo 45 modifica il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 introducendo ulteriori criteri ed indirizzi - specificati al comma 593, lettere b-bis) *“valorizzazione del personale docente che garantisce l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica”* e b-ter) *“valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”* - per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 592, prevedendo che *“In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisce l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-ter) e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica”*;
- TENUTO CONTO che la continuità didattica è uno dei presupposti per una efficace attuazione del diritto allo studio degli alunni e in particolare di quelli con disabilità e che la continuità didattica deve essere vista nell'ottica dello sviluppo di una progettualità di scuola che crea comunità di pratiche grazie anche alla stabilità dell'assetto organizzativo che permette il miglioramento dell'offerta formativa;
- SENTITE le organizzazioni sindacali del Comparto Scuola in data 27 luglio 2022;
- ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione reso nella seduta plenaria n. 93 del 25 agosto 2022 e recepite tutte le osservazioni in esso contenute;



Ministero dell'Istruzione

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche statali delle risorse finanziarie della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e per le finalità previste dall'articolo 1, comma 593, lettera b-bis) e b-ter) e nelle modalità di cui all'articolo 1, comma 593-bis della medesima legge.

Articolo 2

(Stanziamenti di bilancio e ripartizione)

1. L'articolo 1, comma 593-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce che, in sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riservata alla valorizzazione:
 - a) del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica, ai sensi della lettera b-bis), comma 593, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii.;
 - b) del personale docente in servizio presso le scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica inserite nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ai sensi della lettera b-ter) del medesimo comma 593.
2. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma sono ripartite tra le istituzioni scolastiche sedi di titolarità dei docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengono conto degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e che sono residenti o abitualmente domiciliati in una provincia diversa da quella in cui ha sede l'istituzione medesima. La ripartizione avviene:



Ministero dell'Istruzione

- a) per il 70 per cento ai docenti che non abbiano, almeno nell'ultimo quinquennio, presentato domanda di mobilità, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione;
 - b) per il 30 per cento ai docenti che da almeno cinque anni insegnino in istituzioni scolastiche rientranti nei valori individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2021, 234, e nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto, non avendo la residenza o il domicilio nella medesima provincia della istituzione scolastica.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono stanziare a valere sul capitolo 1282 - piano gestionale 1, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa", del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2022.

Articolo 3

(Attribuzione delle risorse ai docenti)

1. Le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche statali sono riconosciute ai docenti che posseggano alternativamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e b) del presente decreto, secondo gli ulteriori criteri precisati in sede di contrattazione di istituto.
2. Al ricorrere di ambedue i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e b) del presente decreto, si cumula il beneficio.
3. L'emolumento riconosciuto ai sensi del presente decreto ha natura accessoria.

Articolo 4

(Assegnazione delle risorse finanziarie ed erogazione)

1. Con decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie si provvede a quantificare e a ripartire tra le istituzioni scolastiche le risorse stanziare secondo quanto disposto dall'articolo 2 del presente decreto.



Ministero dell'Istruzione

2. La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie provvede annualmente all'assegnazione sui capitoli di bilancio dei Punti Ordinanti di Spesa di ciascuna istituzione scolastica statale delle risorse finanziarie finalizzate al pagamento dell'emolumento accessorio in parola e alla conseguente comunicazione alle istituzioni medesime.
3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2, ogni istituzione scolastica statale provvede al pagamento dell'emolumento accessorio ai docenti individuati secondo i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto.

*Articolo 5
(Disposizioni finali)*

1. Le risorse assegnate sono oggetto di apposita informativa alle Organizzazioni Sindacali da parte dell'Amministrazione.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro
Prof. Patrizio Bianchi